

Allegato A alla deliberazione 584/2012/I/eel – Versione integrata e modificata con il parere 5/2013/I/eel e la deliberazione 92/2015/R/eel

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **unità essenziali per la sicurezza del sistema gas** sono le unità termoelettriche alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW incluse nella lista approvata dal MSE ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto 23 novembre 2012;
- **corrispettivo variabile** è il costo variabile di cui all'art. 2, comma 2e, dell'avviso di Terna 29 novembre 2012;
- **periodo di criticità** è il periodo 1 gennaio 2013 – 31 marzo 2013;
- **periodo di emergenza gas** è il periodo, espresso in giorni, di durata della situazione di emergenza gas dichiarata dal MSE;
- **potenza contrattualizzata** è la potenza effettiva di cui all'art. 2, comma 2b, dell'avviso di Terna 29 novembre 2012, per la quale il titolare dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas si è assunto l'impegno non rinunciabile a garantire la prestazione del servizio di contenimento dei consumi di gas;
- **potenza indisponibile** è la differenza, se positiva, fra la potenza contrattualizzata e la potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico;
- **prezzo di sbilanciamento gas** è il prezzo di sbilanciamento determinato in esito alla PB-GAS;
- **servizio di contenimento dei consumi di gas** è il servizio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 novembre 2012;
- **situazione di emergenza gas** è la situazione di emergenza di gas dichiarata dal MSE;

*

- **avviso di Terna 29 novembre 2012** è l'avviso pubblicato da Terna in data 29 novembre 2012 in ottemperanza all'art. 1, comma 2, del decreto 23 novembre 2012;
- **decreto legislativo 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- **decreto-legge 83/12** è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- **decreto 23 novembre 2012** è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012;

- **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce, in sede di prima attuazione, le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle medesime per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 38bis del decreto-legge 83/12 e del decreto 23 novembre 2012.

Articolo 3

Modalità per il dispacciamento delle unità essenziali al sistema gas

- 3.1 In caso di dichiarazione di una situazione di emergenza gas, Terna è tenuta a chiamare in esercizio le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per il periodo di emergenza gas. Nel periodo di emergenza gas, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas devono essere alimentate solo con combustibili diversi dal gas naturale e i dati dichiarati dall'utente del dispacciamento sul Registro delle Unità di Produzione dinamico devono essere coerenti con il rispetto di tale vincolo.
- 3.2 Per ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, gli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas chiamate in esercizio ai sensi del comma 3.1 sono tenuti a presentare offerte, con riferimento alle medesime unità, sul mercato del giorno prima, sul mercato infragiornaliero e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri di cui al presente articolo.
- 3.3 Con riferimento al mercato del giorno prima, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile.
- 3.4 Con riferimento a ogni sessione del mercato infragiornaliero, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico al netto del programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sessione e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile.
- 3.5 Con riferimento a ogni sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di vendita per un quantitativo pari alla potenza massima erogabile risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico al netto del programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sottofase o sessione e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile. Per il periodo di emergenza gas, Terna, laddove necessario per conseguire gli obiettivi di contenimento dei consumi di gas nel settore termoelettrico, accetta tali offerte a prescindere dall'ordine di merito economico.

3.6 Con riferimento a ogni sottofase o sessione del mercato per il servizio di dispacciamento, ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas deve presentare un'offerta di acquisto per un quantitativo pari al programma cumulato di immissione risultante all'apertura della medesima sottofase o sessione e ad un prezzo pari al corrispettivo variabile.

Articolo 4

Modalità di determinazione del costo variabile

4.1 L'Autorità riconosce a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas il valore minimo fra:

- a) il corrispettivo variabile afferente la medesima unità;
- b) il costo variabile accertato dall'Autorità ai sensi dell'art. 65 della deliberazione 111/06.

Articolo 5

Modalità di determinazione del costo fisso

5.1 L'Autorità accerta l'ammontare del costo fisso effettivo di ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas secondo i medesimi criteri di cui all'art. 65 della deliberazione 111/06.

5.2 L'Autorità riconosce a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas il valore minimo fra:

- c) il corrispettivo fisso di cui all'art. 1, comma 5, del decreto 23 novembre 2012 afferente la medesima unità;
- d) il costo fisso di cui al comma 5.1 afferente la medesima unità.

Articolo 6

Modalità di determinazione delle penali per indisponibilità delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas

6.1 Per ogni periodo rilevante del mercato elettrico incluso nel periodo di emergenza gas, l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas è tenuto a versare a Terna una penale pari al prodotto fra:

- a) il prezzo di sbilanciamento gas espresso in €/MWh diviso per 0,53, nel medesimo periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
- b) la potenza indisponibile dell'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas.

6.2 Con riferimento a un'unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, nel periodo di criticità, l'ammontare complessivo delle penali liquidate e fatturate da Terna in ordine cronologico ai sensi del comma 6.1 non può eccedere il valore minimo di cui al comma 5.2. Al raggiungimento del predetto valore, Terna interrompe la liquidazione

e fatturazione delle eventuali ulteriori penali derivanti dall'applicazione del comma 6.1.

Articolo 7

Modalità di riconoscimento del corrispettivo di remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas

- 7.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6, l'Autorità riconosce alle unità essenziali al sistema gas uno specifico corrispettivo determinato, in proporzione ai mesi del periodo 1 gennaio – 31 luglio 2013 per il quale l'unità è tenuta ad essere disponibile coerentemente con le previsioni del decreto-legge 83/12, con i medesimi criteri previsti per la determinazione dello specifico corrispettivo di cui al comma 63.13 della deliberazione 111/06.
- 7.2 Ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per il periodo indicato al comma 7.1 del presente articolo, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sono soggette alle stesse disposizioni contenute nei commi della deliberazione 111/06 sotto elencati, modificate e integrate come indicato di seguito:
- a) il comma 64.11, attribuendo alla componente di cui alla lettera e) del comma medesimo un valore pari a 10 euro/MWh;
 - b) il comma 64.12;
 - c) i commi 64.13 e 64.20, utilizzando i dati consuntivi relativi all'anno 2012;
 - d) i commi 64.14 e 64.16, calcolando la valorizzazione standard di cui al punto b.1) del comma 64.12, lettera b), per ogni giorno, come media aritmetica delle seguenti quotazioni:
 - se giornaliere, le quotazioni della settimana che include il periodo rilevante considerato; nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere, per il calcolo della media, si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultima settimana con riferimento alla quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera;
 - se settimanali o con frequenza inferiore, l'ultima quotazione disponibile alla fine della settimana che include il periodo rilevante considerato;
 - e) i commi 64.16.1, ultimo capoverso, e 64.16.2, applicando, per la conversione in euro di una quotazione che non è giornaliera, la media aritmetica dei valori giornalieri dei tassi di cambio nei giorni della settimana che include il periodo rilevante considerato;
 - f) il comma 64.17.1, selezionando ed elaborando le quotazioni secondo la metodologia di cui alle precedenti lettere d) ed e);
 - g) il comma 64.18 (i commi 64.18.1, 64.18.2 e 64.18.3 esclusi), applicando le percentuali previste per l'anno 2013 dal comma 77.12, lettera i);
 - h) i commi 64.19 e 64.19.3, applicando il valore del parametro $PEUA$ calcolato con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
 - i) i commi 64.19.1, prorogando il termine di cui alla lettera c) del medesimo comma al decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente comma;

- j) il comma 64.21, applicando, ai fini della determinazione del valore standard, i prezzi dei certificati verdi utilizzabili per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e scambiati durante il periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- k) il comma 64.22, applicando gli standard per l'anno 2013 relativi alle categorie tecnologia-combustibile di cui al combinato disposto dei commi 77.3 e 77.10;
- l) il comma 64.23, utilizzando i consumi effettivi comunicati a Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito uniformemente nei periodi rilevanti dell'arco temporale cui si riferisce la comunicazione;
- m) il comma 64.32, con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- n) il comma 65.3, esclusivamente per la valorizzazione delle offerte accettate ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, con riferimento al al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- o) il comma 65.3.2, ad esclusione dell'ultimo capoverso;
- p) il comma 65.3.3, facendo salvo il comma 65.3.5 e limitatamente alla configurazione del costo variabile riconosciuto per la fornitura del servizio di riserva secondaria; qualora siano accettate, le offerte sul mercato del servizio del dispacciamento sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione relativo al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo:
 - p.1) in caso di offerta di vendita, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l'offerta accettata;
 - p.2) in caso di offerta di acquisto, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo riconosciuto per l'offerta accettata;
- q) il comma 65.3.5;
- r) il comma 65.3.6, stabilendo che l'utente del dispacciamento riceva i parametri tipici da Terna entro dieci (10) giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella sua disponibilità;
- s) il comma 65.3.7, prevedendo che l'utente del dispacciamento eserciti la facoltà prevista dal comma medesimo entro venti (20) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
- t) il comma 65.3.8, stabilendo che l'Autorità riceva la proposta da Terna entro dieci (30) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
- u) il comma 65.4;
- v) i commi 65.5 e 65.6, applicando i valori di ciascun parametro calcolati con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo; il valore del parametro Qa è pari a sette dodicesimi del numero annuo di quote di emissione assegnate in relazione all'unità considerata per l'anno 2013;
- w) i commi da 65.7 a 65.8., effettuando i calcoli con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- x) il comma 65.8.1;

- y) i commi 65.9 e 65.10, effettuando i calcoli con riferimento al periodo di cui al comma 7.1;
- z) il comma 65.10.1, limitatamente al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo ed effettuando i calcoli del costo variabile riconosciuto medio con riferimento al medesimo periodo;
- aa) i commi da 65.13 a 65.15, tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni del periodo di cui al comma 7.1 nell'anno 2013 e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
- bb) il comma 65.17;
- cc) il comma 65.19, tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni del periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo nell'anno 2013;
- dd) il comma 65.20;
- ee) il comma 65.22, effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo al triennio 2010-2012 e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno 2013 e la percentuale di indisponibilità nel periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo; entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, per una o più unità nella propria disponibilità, l'utente interessato può richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; Terna effettua l'invio all'Autorità di cui al comma 65.22 entro sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore del presente comma, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- ff) il comma 65.26, effettuando il calcolo con riferimento al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;
- gg) il comma 65.27;
- hh) il comma 65.28, limitatamente al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo e prevedendo che l'invio della documentazione da parte dell'utente interessato avvenga entro centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente comma;
- ii) il comma 65.29;
- jj) il comma 65.30, considerando il primo semestre del periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo e applicando il costo variabile rilevante per la reintegrazione dei costi;
- kk) il comma 65.31, limitatamente alle disposizioni che si applicano alla documentazione inviata dall'utente e agli obblighi e alle facoltà di cui al comma 65.29;
- ll) il comma 65.33, prevedendo che l'invio dei dati da parte del Gestore dei mercati energetici avvenga entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del

presente comma e che i citati dati si riferiscano al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo;

mm) il comma 65.34, prevedendo che la verifica da parte di Terna riguardi i documenti di cui al comma 65.28 e abbia come riferimento le disposizioni del presente allegato;

nn) il comma 77.12, lettere a), c), e), f) e g), salvo quanto previsto al successivo comma 7.3.

7.3 Fatte salve le facoltà di cui al comma 7.5, sono confermati, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto per la reintegrazione, i criteri di determinazione dei valori, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), che l'Autorità ha confermato per l'anno 2013 ai sensi del comma 77.11 o approvato per lo stesso anno a seguito di specifica istanza avanzata dall'utente del dispacciamento interessato ai sensi del comma 64.30, lettera b).

7.4 Dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente comma, Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni su ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas al relativo utente del dispacciamento:

a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione all'anno 2012;

b) il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della stessa deliberazione e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione.

Ciascun utente del dispacciamento ha titolo a ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente nel caso in cui siano riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

7.5 Entro venti (20) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, ciascun utente del dispacciamento che dispone di unità essenziali per la sicurezza del sistema gas:

a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;

b) con riferimento a una o più unità interessate addizionali nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

c) comunica a Terna, rispetto al periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo e per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, la produzione soggetta all'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 79/99, e, al netto degli autoconsumi di produzione, la produzione di energia elettrica.

- 7.6 L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 della deliberazione 111/06. La suddetta comunicazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.7 Qualora l'utente del dispacciamento non effettui la comunicazione di cui al comma 7.5, lettera c), l'intera produzione cui si riferisce la mancata comunicazione è considerata, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, esentata dall'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.
- 7.8 Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, Terna:
- presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 7.4 per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;
 - presenta all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 7.5;
 - segnala all'Autorità i casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 7.5, lettere a) e c), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale.

Le proposte di cui alle lettere precedenti si intendono approvate se l'Autorità non si esprime entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle stesse. In caso di approvazione con silenzio-assenso, Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall'Autorità con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas nella disponibilità del medesimo utente.

- 7.9 Qualora l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al comma 7.2, lettere aa) e cc), ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire a ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas per i giorni del periodo di cui al comma 7.1 del presente articolo, l'utente medesimo:
- li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;
 - presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 7.2, lettere aa) e cc), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti.

Articolo 8

Schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas

- 8.1 Entro il 7 gennaio 2013, Terna predispone uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas da sottoporre all'Autorità per approvazione. Laddove l'Autorità non si pronunci entro i successivi sette giorni lo schema si intende approvato. Terna sottopone lo schema di contratto approvato dall'Autorità alla firma dei titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas.